

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99

Publicato nella G.U. del 15 Febbraio 1992, n.38, S.O. n.28

Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità;

emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1: Finalità

1. Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione (2).

Articolo 2: Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:

a) Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione:

1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili come definiti dalla lettera b), art. 1 quater, legge 8 ottobre 1976, n. 690 (3);

2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto a.1.;

3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto a.1. sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3.1.

b) Fanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione;

c) Agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e alimentare, nonché, zootecnico;

d) Utilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo

Articolo 3: Condizioni per l'utilizzazione

1. È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi indicati all'art. 2 solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sono stati sottoposti a trattamento;
- b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

2. L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.

3. Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B.

4. I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché, i suoli presentino le seguenti caratteristiche:

capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;

pH compreso tra 6,0 e 7,5;

In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.

5. I fanghi provenienti dall'industria agroalimentare possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le quantità indicate nel comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.

6. I fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della presente norma, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore. In particolare:

- a) i fanghi utilizzati devono essere disidratati e il loro contenuto di umidità non deve superare il limite di 80% espresso sul tal quale;
- b) i fanghi devono avere una composizione analitica che rientri nei limiti dell'allegato I B;
- c) il substrato artificiale di coltura deve contenere un quantitativo di fango non superiore al 20% del totale.

Articolo 4: Divieti

1. È vietata l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3.

2. È vietata l'utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi in riferimento alle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con le concentrazioni limite stabilite nella delibera del 27 luglio 1984, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti disposizioni.

3. È vietato applicare i fanghi ai terreni:

- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- b) con pendii maggiori del 15% limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con C.S.C. minore di 8 meg/100 gr;
- e) destinati a pascolo, a prato pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

- f) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
 - g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
 - h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente.
4. E' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

Articolo 5 :Competenze dello Stato

1. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro dell'industria:
- 1) svolge le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse al presente decreto;
 - 2) provvede alla modifica ed integrazione degli allegati in conformità con le determinazioni della Comunità economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico scientifiche;
 - 3) promuove ed autorizza, d'intesa con le Regioni interessate ed anche in deroga ai divieti e alle limitazioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, l'acquisizione di nuove conoscenze sull'impiego agricolo dei fanghi attraverso forme di sperimentazione applicate in scala limitata;
 - 4) provvede agli adempimenti comunitari previsti dalla direttiva recepita col presente decreto;
 - 5) promuove e organizza la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati;
 - 6) definisce i metodi di campionamento e di analisi dei fanghi e dei terreni.

Articolo 6 :Competenze delle Regioni

1. Le Regioni:
- 1) rilasciano le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento, come definito dall'art. 12, ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla normativa vigente e al presente decreto;
 - 2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento;
 - 3) stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza) delle condizioni meteorologiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi;
 - 4) predispongono piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle caratteristiche quali quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettività dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, derivanti da altre fonti, dei criteri di ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento;
 - 5) redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati;
 - 6) stabiliscono le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.
7. Competenze delle Province.

Articolo 7: Competenze delle Province

1. Le Province provvedono al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché delle attività di utilizzazione dei fanghi, ai sensi del presente decreto.

Articolo 8: Autorizzazioni e disciplina

1. Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441 dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e dal presente decreto.

2. Coloro che svolgono o intendono svolgere le attività sopra indicate, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Per le attività di raccolta e trasporto, l'iscrizione all'Albo tiene luogo di autorizzazione(4).

3. L'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura è rilasciata ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 9: Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura

1. Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all'art. 2 deve:

a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione;
b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

2. Ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, punto a), il richiedente deve indicare:

a) la tipologia di fanghi da utilizzare;
b) le colture destinate all'impiego dei fanghi;
c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi;
d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi.

L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.

3. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve contenere:

a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B;
c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A;
e) le colture in atto e quelle previste;
f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intende utilizzare fanghi;
h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Articolo 10: Analisi del terreno

1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi è tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A e con i metodi di riferimento di campionamento e analisi indicati nell'allegato stesso.

2. Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni e devono essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni adottato su proposta dei Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste.

Articolo 11: Analisi dei fanghi

1. I fanghi, così come prodotti presso gli impianti di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.c.); ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialità inferiore a 100.000 a.c. Nel caso dei fanghi di cui all'art. 2 punto a. 1., provenienti da impianti di depurazione con capacità inferiore a 5.000 a.c., si procederà ad almeno una analisi all'anno.

2. Qualora i fanghi siano stoccati, miscelati, trattati e/o additivati, essi dovranno essere sottoposti ad ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine della verifica del rispetto dei limiti fissati nell'allegato I B.

3. Le analisi sono effettuate secondo lo schema dell'allegato II B e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.

4. Copia delle analisi deve essere consegnata all'utilizzatore dei fanghi.

5. Le analisi debbono essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni adottato su proposta dei Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e dell'industria.

Articolo 12: Norme tecniche

1. Raccolta dei fanghi. La raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente.

In particolare durante la fase di raccolta deve essere evitata la formazione di aerosoli.

2. Trasporto dei fanghi. Il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza da punto di vista igienico sanitario.

I mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi liquidi o disidratati non possono essere utilizzati per il trasporto dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale o di materiali che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con gli alimenti medesimi.

In caso di trasporto di altri rifiuti i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto dei fanghi.

3. Stoccaggio dei fanghi negli impianti di produzione e/o di trattamento e/o stoccaggio per conto terzi.

Devono essere previsti adeguati sistemi di stoccaggio predisposti in relazione allo stato fisico dei fanghi prodotti ed alla loro utilizzazione. I depositi devono essere realizzati in modo da facilitare le operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto.

4. Condizionamento dei fanghi. Si intende per condizionamento dei fanghi qualsiasi operazione atta a modificare le caratteristiche fisico chimico biologiche dei medesimi in modo tale da facilitarne l'utilizzazione in agricoltura con esclusione delle operazioni proprie del ciclo fanghi eseguiti presso gli impianti di depurazione.

È considerata come condizionamento anche l'operazione di miscelazione. I fanghi possono essere miscelati con altri fanghi di cui all'art. 2 e/o con altri rifiuti a matrice organica naturale o a composizione analoga a quella dei fertilizzanti disciplinati dalla legge n. 748/84 (5), secondo criteri che saranno valutati in sede di procedure per il rilascio della specifica autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 8.

In caso di miscelazione è obbligatoria la procedura di cui all'art. 11 per ciascun componente la miscela.

In ogni caso, quando i fanghi vengono sottoposti a condizionamento l'autorizzazione stabilisce specifici criteri e limiti di accettabilità dei materiali additivati ai fanghi in entrata al trattamento, tali da assicurare la qualità dei prodotti finali per l'utilizzazione agricola, fatta salva la sicurezza per l'ambiente e per l'uomo.

5. Stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale. Per lo stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale, qualora l'azienda utilizzatrice intenda dotarsi di un proprio impianto di stoccaggio, questo deve avere capacità e dimensioni proporzionate sia agli ordinamenti colturali prevalenti, sia alle caratteristiche dei fanghi:

per i fanghi liquidi o disidratati deve essere realizzato un bacino impermeabile opportunamente recintato;

per i fanghi essiccati, se questi non vengono forniti in contenitori, è necessario prevedere opportune precauzioni per evitarne la dispersione.

6. Applicazione dei fanghi. I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno.

Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

In ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché, su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

Articolo 13: Scheda di accompagnamento

1. Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi.

2. Tale scheda deve essere compilata secondo lo schema riportato nell'allegato III A.

3. L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni.

Articolo 14: Registri di carico e scarico

1. Il produttore di fanghi destinati all'agricoltura, deve annotare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (6) e all'art. 3 comma 5 della legge n. 475/88 (7):

a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo; b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all'allegato 1 B;

c) il tipo di condizionamento impiegato;

d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi.

2. I registri sono a disposizione delle autorità competenti e deve esserne trasmessa annualmente copia alla Regione ai fini della relazione di cui all'art. 6, comma 5.

Articolo 15: Registro di utilizzazione

1. L'utilizzatore dei fanghi è tenuto a istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati secondo le modalità indicate nell'allegato III B:

i risultati delle analisi dei terreni;

i quantitativi di fanghi ricevuti;

la relativa composizione e caratteristiche;
il tipo di trattamento subito;
gli estremi delle schede di accompagnamento;
il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
i quantitativi di fanghi utilizzati;
le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.

2. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

Articolo 16: Sanzioni

1. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 4 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.
2. Si applica la pena dell'arresto se sono utilizzati fanghi tossici o nocivi.
3. Alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, previsti dal presente decreto, restano applicabili le sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.
5. Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione è punito con l'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.
6. Chiunque non ottempera agli obblighi relativi alla tenuta della scheda di accompagnamento e dei registri di carico e scarico e del registro di utilizzazione, di cui agli artt. 13, 14 e 15, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.

ALLEGATO I A

Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione

Valore limite (mg/kg SS)

Cadmio	1.5
Mercurio	1
Nichel	75
Piombo	100
Rame	100
Zinco	300

Nota: Sui terreni destinati all'utilizzazione dei fanghi deve essere eseguito, prima della somministrazione, un test rapido di Bartlett e James (allegato II A, Rif. 3) per l'identificazione della capacità del suolo ad ossidare il Cr III a Cr VI: I terreni che sottoposti a tale test, producono quantità uguali o superiori a 1μ M di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

ALLEGATO II A

Analisi dei terreni

1. Le analisi dei terreni devono vertere sui seguenti parametri:

- pH;
- C.S.C.;
- cadmio;
- mercurio;
- nichel;
- piombo;
- rame;
- zinco.

2. Metodiche di campionamento e di analisi dei terreni:

1. Campionamento

Per superfici ritenute omogenee inferiori od uguali a cinque ettari viene preparato un campione medio ricavato dalla mescolanza di almeno 5 prelievi per ettaro. Nel caso di particolare disomogeneità del terreno può essere richiesto un maggior numero di campionamenti rispetto a quanto sopra indicato.

2. Profondità di prelevamento e preparazione del campione

3. Ph

4. C.S.C.

5. Metalli pesanti totali.

6. Potere ossidante del suolo per il cromo.

3. Riferimenti metodiche di campionamento e di analisi dei terreni: in attesa delle disposizioni di cui all'articolo 5, n. 6 si fa riferimento alla migliore tecnologia disponibile

ALLEGATO III A: Fanghi da utilizzare in agricoltura scheda di comportamento

BOLLA N.

Produttore e detentore

Nome o ragione sociale

codice fiscale e/o partita I.V.A.

Sede legale via _____ comune _____ prov. _____

Luogo di produzione o detenzione via _____ n. _____

fraz. _____ comune _____ prov _____

Processo di stabilizzazione adottato

Stato fisico

Aerobico sì - no -

Disidratato (% SS)....

Anaerobico sì - no -

Essiccato (% SS)....

Fisico (quale)

Liquido (% SS)....

Chimico (quale)

Ultima analisi (allegare copia) effettuata il

Consegnati a _____ kg _____ il

Firma produttore o detentore _____ F. ricevente _____

Trasportatore

Nome o ragione sociale

Codice fiscale e/o partita I.V.A.

Sede legale via _____

comune _____ prov. _____

Mezzo di trasporto: tipo e marca

targa

N. iscrizione Albo smaltitori

Consegnati a _____ kg _____ il

Firma trasportatore _____ F. ricevente _____

Gestore impianto stoccaggio

Nome o ragione sociale

Codice fiscale e/o partita I.V.A.

Sede legale via

comune _____ prov. _____

N. autorizzazione _____

Consegnati a _____ kg _____ il _____

Firma trasportatore _____ F. ricevente _____

Gestore impianto di condizionamento

Nome o ragione sociale

Codice fiscale e/o partita I.V.A.

Sede legale via

comune _____ prov. _____

N. condizionamento _____

Consegnati a _____ kg _____ il _____

Firma gestore i.t. _____ F. ricevente _____

Utilizzatore

Nome o ragione sociale

Codice fiscale e/o partita I.V.A.

Sede legale via

comune _____ prov. _____

N.

autorizzazione _____

Consegnati a _____ kg _____ il _____

Firma utilizzatore _____

ALLEGATO I B

Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Valore limite (mg/kg SS)	
Cadmio	20
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1000
Zinco	2500

Caratteristiche agronomiche e microbiologiche nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Valore limite	
Carbonio organico % SS (min.)	20
Fosforo tot. (P) %SS (min.)	0,4
Azoto tot. % SS (min.)	1,5
Salmonelle MPN/gSS (max.)	10 ³

È ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche indicate in allegato, per i fanghi provenienti dall'industria agroalimentare.

Per i parametri carbonio organico, azoto totale, fosforo totale i valori limite di cui all'articolo 3, comma 3, devono essere considerati quali limiti inferiori di concentrazione.

ALLEGATO II B: Analisi dei fanghi

1. Le analisi dei fanghi devono vertere sui seguenti parametri:

sostanza secca;
carbonio organico;
grado di umificazione;
azoto totale;
potassio totale;
cadmio;
cromo;
mercurio;
nichel;
piombo;
rame;
zinco;
salmonelle.

2. Metodiche di campionamento e di analisi dei fanghi:

gg

Riferimento

1. Campionamento [1]

2. Preparazione campione [1]

Parametri da determinare sui fanghi

3. Sostanza secca [1]

4. pH [1]

5. Carbonio organico di origine biologica [2]

6. Grado di umificazione (DH %) [3]

7. Azoto totale [2 bis]

8. Fosforo totale [2 bis]

9. Potassio totale [2 bis]

10. Salmonella [4]

11. Metalli pesanti [1]

3. Riferimenti metodiche di campionamento e di analisi dei fanghi:

[1] "Metodi analitici per i fanghi. Parametri chimico fisici". Quaderni IRSA - CNR n. 64, 1985, 1983.

[2] "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti". Decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 17 settembre 1989, Suppl. Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1989.

[2 bis] "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti". Decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 24 marzo 1986 suppl. Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986.

[3] "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti" decreto del Ministero dell'agricoltura e della foreste del 23 gennaio 1991, Suppl. Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1991.

[4] "Metodi analitici per i fanghi. Parametri biochimici e biologici". Quaderni IRSA - CNR n. 64, 1983.

ALLEGATO III B: Registro dei terreni

Azienda agricola

Nome o ragione sociale

N. iscrizione C.C.I.A.A.

Titolare

Sede legale

Via _____
comune _____ prov. (_____)

Identificazione dei terreni

Superficie appezzamento

Coltivazione in atto prevista

Quantità fanghi distrib. anno

Nota (resa della coltura)

Com.

Sez.

Fg.

Map.

ha

a

ca

Tonn.

Data

Scheda di accompagnamento.

Ditta trasportatrice

Impianto di provenienza

Operazione di distribuzione

Data

Quantità n.

Data

Quantità

NOTE

(2) Vedi l'art. 2, comma 6, del D.P.R. 10 settembre 1982 concernente "Attuazione delle direttive CEE n.75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi" e art. 2, lett. e), punti 2 e 3 della L. 10 maggio 1976, n. 319 concernente "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

(3) L'art. unico della L. 8 ottobre 1976, n. 690 concernente "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli artt. 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" recita così:

"Articolo unico. Il decreto legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli artt. 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, le parole: sono prorogati di centoventi giorni, sono sostituite con le seguenti: sono prorogati di centottanta giorni.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis. Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato di due mesi.

Art. 1-ter. Nell'art. 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi :

Art. 1-quater

Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, si intende :

- a) per insediamento o complesso produttivo, uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni;
- b) per insediamento civile, uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui alla precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi."

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile sono considerate insediamenti civili.

(4) Vedi l' art. 10 della L. 29 ottobre 1987, n. 441, e l' art. 2 del D.M. 21 giugno 1991, n. 324.

(5) La L. 19 ottobre 1984, n. 748, concerne "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti".

(6) L'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1982 concernente "Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriphenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi" recita così:

"Art. 19. Registri di carico e scarico.

Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonché, presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del registro, sul quale saranno annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:

per gli impianti di produzione: quantità prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto; per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto; per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità trattate; per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità stoccate;

per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto.

Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato. In caso di cessazione di attività i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione."

(7) L'art. 3, comma 5, della L. 9 novembre 1988, n. 475, concernente "Conversioni in legge con modificazioni del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali", recita così:

"L'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, già prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è esteso ai produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con esclusione di quelli di cui al n. 3 del comma 4 dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915."